REGOLAMENTO (CEE) N. 2273/69 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1969

che modifica il regolamento n. 785/67/CEE relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che il regolamento n. 785/67/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1967, relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1896/68 (4), ha fissato le quantità minime al di sotto delle quali l'organismo d'intervento non accetta l'offerta, tenendo conto della proporzione delle varie qualità nella produzione totale d'olio d'oliva vergine, da un lato, e della struttura dell'industria di trasformazione delle olive e delle sanse dall'altro ;

considerando che è opportuno semplificare l'applicazione del regime d'intervento aumentando le quantità minime fissate dal regolamento n. 785/67/CEE ;

considerando che il prezzo d'intervento è fissato nella fase del commercio all'ingrosso ed è pertanto opportuno fissare le quantità minime a un livello che si avvicini il più possibile alle quantità che formano oggetto delle transazioni in tale fase ;

considerando che, tenuto conto degli usi commerciali, è opportuno apportare talune modifiche ai tenori massimi in acqua e in impurità e a quelli a partire dai quali sono applicate le detrazioni di peso ;

considerando che il regime del regolamento n. 785/67/CEE è suscettibile d'essere rivisto per la campagna 1970/1971 ; che è opportuno quindi limitare la validità del citato regolamento alla campagna in corso ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento n. 785/67/CEE è sostituito dal seguente testo :

« L'intervento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE è limitato agli oli d'oliva di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato del suddetto regolamento, ad eccezione dell'olio il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 16 grammi per 100 grammi, e degli oli il cui tenore in acqua e in impurità è superiore :

— all'1 % per gli oli vergini extra, fini e correnti,

— all'1,5 % per gli oli vergini lampanti,

— al 2 % per gli oli di sansa. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 del regolamento n. 785/67/CEE è sostituito dal seguente testo :

« Ciascun detentore d'olio d'oliva d'origine comunitaria di cui all'articolo 1 può offrire detto olio all'organismo d'intervento.

Ogni partita offerta deve concernere come minimo le quantità qui di seguito riportate :

— 400 kg, se l'olio offerto rientra in una delle qualità di cui al punto 1 a), b) o c) dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE ;

— 1500 kg, se l'olio offerto rientra nella qualità di cui al punto 1 d) del suddetto allegato, o se la partita offerta è frazionata in due o più parti delle differenti qualità di cui al punto 1 dello stesso allegato ;

— 5000 kg, se l'olio offerto rientra nella qualità di cui al punto 4 del suddetto allegato. »

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 264 del 31. 10. 1967, pag. 11.
(4) GU n. L 288 del 28. 11. 1968, pag. 16.

Articolo 3

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 785/67/CEE è sostituito dal seguente testo :

« Il pagamento viene effettuato per la quantità di olio consegnata previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,2 % per gli oli d'oliva vergini e lo 0,5 % per gli oli di sansa. »

Articolo 4

Il testo dell'articolo 8 del regolamento n. 785/67/CEE è completato dal seguente comma :

« Esso è applicabile fino al 31 ottobre 1970. »

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 2274/69 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 1969
che modifica il regolamento n. 172/66/CEE che fissa i coefficienti d'equivalenza per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 1466/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni di olio d'oliva dal Marocco (4), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1471/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni di olio d'oliva dalla Tunisia (5), in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento n. 172/66/CEE della Commissione, del 5 novembre 1966 (6), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1165/69 (7), ha fissato i coefficienti d'equivalenza delle varie denominazioni e qualità degli oli di oliva che non hanno subito un processo di raffinazione ; che i prezzi di offerta di alcune qualità di olio d'oliva originario del Marocco e della Tunisia rilevati sul mercato mondiale, si situano a causa di particolari caratteristiche, ad un livello che non corrisponde più a quello preso in considerazione all'atto della fissazione del coefficiente della qualità alla quale si riferiscono tali offerte ; che, al fine di assicurare una corretta applicazione dei regimi dei prelievi, è opportuno modificare l'allegato di detto regolamento stabilendo un congruo coefficiente per l'olio di oliva che forma oggetto delle offerte in questione ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. L 197 dell'8. 8. 1969, pag. 93.
(5) GU n. L 198 dell'8. 8. 1969, pag. 93.
(6) GU n. 202 del 7. 11. 1966, pag. 3481/66.
(7) GU n. L 151 del 29. 5. 1969, pag. 1.